COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI

Città Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 05.11.2021

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Oggetto e finalità.

Art. 2: Interpretazione

Art. 3: Durata del mandato del Consiglio Comunale.

Art. 4: Definizioni

Art. 5: Periodicità e sede delle adunanze

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – I CONSIGLIERI COMUNALI DIRITTI

Art. 6: Entrata in carica – Convalida

Art. 7: Diritto di inziativa

Art. 8: Diritto di iniziativa

Art. 9: Diritto di informazione, accesso e rilascio atti e documenti

Art. 10: Diriritto di interrogazioni

Art. 11: Question Time

Art. 12: Diritto di presentazione di interpellanza

Art. 13: Diritto di presentazione di un o.d.g.

Art. 14: Mozioni

Art. 15: Domandi di attualità

Art. 16: Discussioni contestuale

CAPO II I CONSIGLIERI COMUNALI DOVERI

Art. 17: Rispetto del Regolamento

Art. 18: Dovere di presenza

Art. 19: Dovere di astenzione

Art. 20: Trasparenza – Redditi dei Consiglieri

Art. 21: Pubblicità delle spese elettorali

Art. 22: Funzioni Rappresentative

Art. 23: Dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale

Art. 24: Decadenza dalla carica di Consigliere Comunale

TITOLO III - ORGANISMI INTERNI DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – ORGANISMI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 25: Organismi del Consiglio Comunale

Art. 26: Costituzione e Presidenza.

Art. 27: Conferenza dei CAPOGRUPPI

Art. 28: Commissione elettorale

Art. 29: Commissioni Consiliari permanenti

Art. 30: Commissioni Speciali

Art. 31: Composizione e insediamento delle Commissioni

Art. 32: Competenze delle Commissioni

Art. 33: Convocazioni

Art. 34: Funzionamento delle Commissioni

Art. 35: Compenso

TITOLO IV- FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – INSEDIAMENTO-CONVOCAZIONE - ADUNANZE

Art. 36: Adempimenti della prima seduta

Art. 37: Giuramento dei Consiglieri

Art. 38: Elezione del Presidente e del Vice-Presidente

Art. 39: Linee programmatiche

Art. 40: Convocazione del Consiglio Comunale

Art. 41: Procedura della convocazione

Art. 42: Avviso di convocazione: consegna e modalità

Art. 43: Ordine del giorno

Art. 44: Pubblicità delle adunanze

Art. 45: Adunanze pubbliche

Art. 46: Adunanze segrete

Art. 47: Adunanze aperte

Art. 48: Sessioni del Consiglio

CAPO II – ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 49: Deposito atti

Art. 50: Adunanza di prima convocazione

Art. 51: Adunanza di seconda convocazione

Art. 52: Partecipazione del Sindaco e degli Assessori

Art. 53: Partecipazione del Segretario

Art. 54: Il verbale delle adunanze

CAPO III – SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 55: Verifica del numero legale

Art. 56: Designazione degli scrutatori

Art. 57: Forme di votazioni

Art. 58: Votazione palese per appello nominale

Art. 59: Votazione segreta

Art. 60: Esito delle votazioni

Art. 61: Votazione per deliberazioni immediatamente eseguibili

CAPO IV- DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 62: Disciplina delle sedute

Art. 63: Ordine durante le sedute

Art. 64: Tumulti in aula

Art. 65: Comportamento del pubblico

Art. 66: Polizia Municipale

TITOLO V- FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI IN MODALITA' TELEMATICA

CAPO I- SEDUTE DEGLI ORGANI DEL COMUNE IN MODALITA' TELEMATICA

Art. 67: Principi delle sedute a distanza

Art. 68: Requisiti tecnici

Art. 69: Convocazione

Art. 70: Partecipazione alle sedute

Art. 71: Accertamento del numero legale

Art. 72: Svolgimento delle sedute

Art. 73: Sedute in forma miste

Art. 74: Votazioni

Art. 75: Verbale di seduta

TITOLO VI- DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76: Norme di rinvio

Art. 77: Disposizioni transitorie

Art. 78: Pubblicità

Art. 79: Entrata in vigore

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento, predisposto in applicazione dell'art.31 della Legge 142/90 e succ. mm.ii. nel rispetto delle norme regionali e statali di riferimento e dello Statuto Comunale, disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio Comunale, dei Gruppi Consiliari e delle Commissioni Consiliari.
2. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo politico-amministrativo di tutta l'attività dell'Ente.
3. L'attività del Consiglio e le funzioni dei Consiglieri devono ispirarsi ai principi di correttezza, trasparenza, informazione, partecipazione, legalità, funzionalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

ART. 2 - INTERPRETAZIONE

1. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali, alle norme di legge vigenti e allo Statuto Comunale, udito il parere del Segretario Comunale.
2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente, che, brevemente, sospende la seduta e riunisce i Capi gruppi presenti in aula ed il Segretario Comunale per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulta immediatamente possibile, il Presidente pro-tempore, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia a successiva seduta l'argomento oggetto dell'eccezione sollevata.
3. Su questioni particolari espressamente disciplinate da Regolamenti Comunali, si applicano le norme regolamentari specifiche anche in deroga alle norme del presente Regolamento.

ART. 3 - DURATA DEL MANDATO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
2. La durata in carica dell'Organo Consiliare è stabilita dalla legge in cinque anni.

ART. 4 - DEFINIZIONI

1. Nell'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni e regole:
    - adunanza: riunione dei Consiglieri e dei componenti delle Commissioni;
    - seduta: è la riunione dei Consiglieri dal momento in cui il Presidente, constatata la presenza del numero legale, la dichiara aperta e dà inizio ai lavori fino a quando non viene dichiarata ufficialmente sciolta dal Presidente;
    - sala consiliare: sala in cui hanno luogo le adunanze e le sedute consiliari;
    - quorum strutturale o numero legale: è il numero dei Consiglieri richiesto per la validità delle sedute consiliari;
    - quorum funzionale: è il numero dei votanti necessario per l'adozione delle deliberazioni;
    - ordine del giorno: l'espressione ha tre significati:
        a) elenco degli argomenti contenuti nell'avviso di convocazione;
        b) documento scritto a carattere politico presentato dai Consiglieri in occasione della votazione di emendamenti a deliberazioni e sul quale il Consiglio vota separatamente;
        c) documento scritto sottoposto all'approvazione del Consiglio dal Sindaco o dalla Giunta o da un Gruppo Consiliare;
    - Presidente: è colui che presiede la seduta; in caso di sua assenza od impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente;
    - Consigliere anziano: è tale il Consigliere che ha riportato nelle elezioni la maggiore cifra Individuale secondo le disposizioni del vigente Statuto Comunale;
    - In caso di parità di cifra individuale è consigliere anziano il più anziano di età;
    - In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano, è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente;
    - Assessore anziano: è colui che è più anziano di età fra gli Assessori presenti;
    - Aggiornamento dei lavori: è il rinvio a una riunione successiva della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
    - Maggioranza: i Consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del Sindaco o che hanno dichiarato, in seguito, di aderirvi;
    - diversi tipi di maggioranza:
        a) maggioranza assoluta: si intende la metà più uno dei consiglieri presenti o assegnati, a seconda dei casi previsti dalla legge;
        b) maggioranza relativa: è la maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti.

ART. 5 - PERIODICITA' E SEDE DELLE ADUNANZE

1. Il Consiglio Comunale si riunisce, almeno, con periodicità trimestrale e nel rispetto delle scadenze imposte dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso l'aula consiliare del Palazzo Municipale "Aula Caronia Angitta Michele", nella quale oltre ai posti per il Presidente, per i Consiglieri, per il Segretario Comunale, vi sono riservati i posti per il Sindaco e i

componenti la Giunta Comunale.

3. Nella stessa sala, un apposito posto è riservato al pubblico, assicurando allo stesso, nel miglior modo, di seguire i lavori del Consiglio, alle Forze dell'Ordine e ai Vigili Urbani.
4. Durante le sedute consiliari, per particolari argomenti posti all'o.d.g., possono partecipare il Revisore dei Conti e Funzionari Comunali.
5. Per motivi particolari, su proposta del Sindaco o del Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma, in ogni caso, nell'ambito del territorio comunale.
6. Il Consiglio Comunale, almeno, una volta l'anno si riunisce nella Frazione "San Carlo".
7. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve sempre essere indicata nell'avviso di convocazione.
8. Il Consiglio Comunale può essere convocato, anche fuori del territorio comunale, congiuntamente ai Consigli Comunali di altri Comuni.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - I CONSIGLIERI COMUNALI: DIRITTI

ART. 6 - ENTRATA IN CARICA - CONVALIDA

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuiti al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
3. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto o, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
4. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge, procedendo alla loro immediata surrogazione. E' prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
5. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procederà alla surroga, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge.

6. Lo status del Consigliere Comunale: diritti/doveri, poteri/facoltà, è disciplinato dalle norme di legge e dallo Statuto dell'Ente e dalla L.R.n.30/2000 modificata ed integrata dalla L.R.n.11/2015.

ART. 7 - DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

1. I Consiglieri Comunali, per l'espletamento del mandato elettivo, hanno diritto alle aspettative, ai permessi e alle aspettative nonché di percepire indennità e rimborsi spese nei limiti ed in conformità alla normativa vigente.
2. Il Consigliere ha diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni conformemente alla normativa vigente.

ART. 8 - DIRITTO DI INIZIATIVA

1. I Consiglieri, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle proposte iscritte all'o.d.g. del Consiglio.
2. La proposta deve essere inviata al Presidente del Consiglio che la trasmette, per l'istruttoria al Responsabile dell'Ufficio competente per la redazione dell'atto che, completo dai pareri previsti deve essere depositata presso la Segreteria per essere inserita nell'o.d.g. del primo Consiglio utile.
3. I Consiglieri possono presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'o.d.g. del Consiglio comunale. Gli stessi possono essere presentati al Presidente, entro il giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di variazioni di minima entità, l'emendamento può essere presentato per iscritto nel corso della seduta. Quando non è possibile esprimere il parere, la deliberazione viene rinviata alla seduta successiva.
4. I Consiglieri possono chiedere la convocazione del Consiglio comunale, secondo le modalità previste dall'art. 39 del TUEL.

ART. 9- DIRITTO DI INFORMAZIONE E ACCESSO E RILASCIO ATTI E DOCUMENTI

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni e i documenti in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. Ai Capigruppo consiliari deve essere effettuata a cura del Segretario Comunale/ o R.P.O. l'invio dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Municipale, ex art.15, c.3 e 4 L.R.n.44/91.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti amministrativi con le modalità previste dal regolamento comunale sul diritto all'accesso, predisposto ai sensi delle LL.RR. n.31/86 e 9/86.
4. I Consiglieri comunali, con motivata richiesta, hanno diritto al rilascio di copia di regolamenti, deliberazioni del Consiglio e della Giunta, verbali delle Commissioni, bandi,

verbali di gara, ordinanze, determinazioni, provvedimenti e ordinanze emessi dal Sindaco, petizioni presentate dai cittadini, richieste e proposte avanzati dagli organismi di partecipazione.

5. La richiesta è presentata alla segreteria comunale che, nel minor tempo possibile e, comunque entro e non oltre 10 giorni successivi, provvederà al rilascio di quanto richiesto.
6. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART. 10 - DIRITTO DI INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste in una domanda a contenuto tecnico su fatti e comportamenti degli Uffici e dei servizi, nonché sugli atti da questi istruiti. E' presentata per iscritto al Presidente e/o al Sindaco e, il Consigliere può chiedere che essa venga esaminata nella Commissione Consiliare competente, ove costituita, anziché in aula. Si applicano ad esse, in quanto compatibili, le stesse disposizioni applicate alle interrogazioni svolte in aula.
2. All'interrogazione viene data risposta, entro 15 giorni e/o nella prima seduta consiliare utile successiva alla presentazione; il Presidente del Consiglio provvede ad iscriverla all'ordine del giorno entro 30 giorni.
3. Le risposte del Sindaco o dell'Assessore incaricato alle interrogazioni possono dar luogo ad una breve replica da parte dell'interrogante per dichiarare se sia soddisfatto o insoddisfatto.
4. Il Presidente può disporre che più interrogazioni relativi a fatti identici o connessi, formano oggetto di una sola risposta.

ART. 11:-QUESTION TIME

1. Le interrogazioni a risposta immediata (Question time) consistono in domande formulate da uno o più Consiglieri Comunali per iscritto in modo chiaro e sintetico, concernenti un argomento di rilevanza generale e connotato da particolare attualità.
2. Sono presentate al Presidente non più tardi di due giorni antecedenti alla seduta consiliare
3. La trattazione in aula delle interrogazioni può avvenire o prima o dopo la trattazione degli argomenti dell'o.d.g.
4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di 5 minuti e successivamente l'interrogante può replicare per non più di 3 minuti.
5. A ciascuna delle interrogazioni, il Sindaco o suo delegato risponde per non più di 5 minuti e successivamente l'interrogante può replicare per non più di 3 minuti.
6. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.
7. Il question time non necessita di numero legale.

ART. 12 - DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI INTERPELLANZE

1. L’interpellanza è una domanda a contenuto politico-amministrativa circa la sussistenza o gli intendimenti su determinati problemi.
2. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco e/o alla Giunta interpellanze su argomenti che riguardino direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze ad esso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
3. Il Consigliere che presenta interpellanze può chiedere che esse vengano svolte nella Commissione Consiliare competente, ove costituita. Si applicano ad esse, in quanto compatibili, le stesse disposizioni applicate alle interpellanze svolte in aula.
4. All’interpellanza viene data risposta nella prima seduta consiliare utile successiva alla presentazione; il Presidente del Consiglio provvede ad iscriverla all’ordine del giorno entro 30 giorni.
5. L’interpellante ha diritto di illustrarla per non più di cinque minuti e, dopo la risposta, ha diritto di esporre sinteticamente le ragioni per le quali si dichiara soddisfatto o insoddisfatto.
6. Nel caso in cui l’interpellanza sia sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di illustrazione compete ad uno solo degli interpellanti; se nessuno degli interpellanti è presente, l’interpellanza decade.
7. Nessuna deliberazione può essere approvata a seguito dell’interpellanza, a meno che non sia trasformata in mozione.

ART. 13 - DIRITTO DI PRESENTAZIONE O.D.G.

I Consiglieri Comunali hanno la facoltà di presentare durante la seduta del Consiglio Comunale, un o.d.g. da trasmettere alla Conferenza dei Capigruppo per la discussione nella successiva seduta del Consiglio Comunale.

ART. 14 - MOZIONI

1. La mozione consiste in una proposta, presentata al Presidente o al Sindaco, inerenti materie di competenza del Consiglio Comunale; può contenere, inoltre, una richiesta di un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza; la stessa, pertanto, non comporta l’adozione di un atto deliberativo.
2. La mozione deve essere firmata da uno o più Consiglieri.
3. Il Presidente del Consiglio provvede ad iscriverla all’o.d.g. nella prima seduta consiliare utile successiva alla presentazione.
4. La mozione viene illustrata dal primo tra i Consiglieri firmatari presenti per non più di quindici minuti (se nessuno dei firmatari è presente, la mozione decade); subito dopo si apre la discussione, alla quale ciascun Consigliere può partecipare non più di una volta, per non più di dieci minuti; al termine il Sindaco o l’Assessore da questi delegato, esprime la posizione della Giunta, per non più di quindici minuti; subito dopo, la mozione viene posta in votazione.

ART. 15 - DOMANDE DI ATTUALITA'

1. Ciascun Consigliere può formulare domande d'attualità su fatti recenti e sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano l'Amministrazione Comunale.
2. Le domande d'attualità sono formulate per iscritto e contengono una descrizione circostanziata dei fatti. Devono essere consegnate al Presidente sino a quattro ore prima dell'apertura della seduta.
3. In apertura di seduta il Consigliere ha la facoltà di illustrare le domande di attualità presentate per un tempo non superiore ai cinque minuti.
4. Il Sindaco od altro membro della Giunta hanno la facoltà di rispondere alla domanda del Consigliere, il quale può dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione
5. Se il Consigliere si dichiara insoddisfatto o se il Sindaco o l'assessore non sono presenti o non possono rispondere alla domanda, questa può essere trasformata dal Consigliere in interrogazione e/o interpellanza.

ART. 16 - DISCUSSIONE CONTESTUALE

1. Il Presidente può disporre che interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno relativi agli stessi argomenti o analoghi o connessi siano raggruppati e svolti contemporaneamente.
2. Le interrogazioni, interpellanze e mozioni possono essere ritirate in ogni momento, con una dichiarazione di tutti i firmatari, determinando o il loro non svolgimento o la cessazione dello svolgimento in corso.
3. Il Sindaco, ove le circostanze lo rendano opportuno, ha diritto di rispondere in Consiglio alle interrogazioni e interpellanze presentate, anche se ritirate o decadute.

CAPO II - I CONSIGLIERI COMUNALI: DOVERI

ART. 17 - RISPETTO DEL REGOLAMENTO

1. I singoli Consiglieri, dal momento della loro entrata in carica, allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute consiliari ed il pieno e responsabile esercizio delle loro attribuzioni, sono tenuti al rispetto del presente regolamento.

ART. 18: DOVERE DI PRESENZA

1. E' dovere dei Consiglieri, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del Consiglio Comunale o giustificare l'assenza, indicandone il motivo al Presidente del Consiglio prima della seduta medesima o comunque non oltre la prima seduta successiva.
2. Il mancato intervento alle sessioni consiliari per TRE volte consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza del Consigliere, dichiarata con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.22 comma 3 dello Statuto.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, accertata l'assenza maturata dal Consigliere interessato e informato in tal senso il Consiglio Comunale, provvede con diffida e comunica l'avvio del procedimento di decadenza. Il Consigliere interessato, entro venti giorni dal ricevimento della diffida, ha il diritto di presentare in forma scritta le motivate

giustificazioni delle assenze. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale decorso il termine per la presentazione delle giustificazioni.

ART. 19: DOVERE DI ASTENSIONE

1. Il Presidente ed i Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. In tali ipotesi, gli stessi possono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito di votazione; dell'adempimento del suddetto dovere occorre informare il Segretario Comunale, che deve darne atto a verbale.

ART. 20: TRASPARENZA – REDDITI DEI CONSIGLIERI

1. Ai sensi dell'art.7 della L.R. n.128/82, i Consiglieri comunali, entro tre mesi dalla loro proclamazione, devono depositare presso la Segreteria Comunale, un'autocertificazione concernente i propri redditi distinti per fonti.
2. Sono esclusi dalla dichiarazione le eventuali somme percepite a titolo di rimborsi per spese vive sostenute.
3. Esse sono pubbliche e possono essere visionate da ciascun cittadino.
4. Possono essere disposte verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni.

ART. 21: PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTOTALI

1. Nell'anno di insediamento i Consiglieri devono dichiarare le spese elettorali sostenute, mediante autocertificazione, che saranno pubblicate come previsto nel precedente articolo 19 del presente Regolamento.

ART. 22: FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

1. I Consiglieri Comunali partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale, nonché a quelle cui l'Amministrazione Comunale aderisce.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dai rappresentanti dei Gruppi consiliari.
3. La delegazione viene costituita dal Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo.

ART. 23: DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale devono essere presentate dall'interessato con dichiarazione scritta, indirizzata al Consiglio comunale, e consegnata al protocollo del Comune.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. Il Consiglio, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, deve procedere alla surroga del dimissionario con apposito atto deliberativo. Non si fa luogo a surroga dei consiglieri dimissionari qualora ricorrono i presupposti dell'art.141 del TUEL.
4. La presentazione contestuale nel tempo di metà più uno dei consiglieri in carica, determina lo scioglimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 141, comma1, lett. b, punto 3) del TUEL.

ART. 24: DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla legge, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal TUEL come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura. Se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I componenti del Consiglio possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti non conforme alla Costituzione; o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l'art. 43 del TUEL.
4. II Presidente del Consiglio, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
5. Ogni assenza dei Consiglieri deve essere giustificata per iscritto al Presidente e, per copia conoscenza, alla segreteria comunale, a mezzo di posta elettronica, mediante invio di apposita certificazione giustificativa dell'assenza o, in mancanza della certificazione, di dichiarazione sostitutiva resa nelle forme previste dalla legge, nella seduta del Consiglio comunale.
6. Qualora il consigliere risultasse impossibilitato ad inviare la suddetta giustificazione entro il termine sopra indicato, potrà comunicare l'assenza al Presidente, anche attraverso messaggi su dispositivo mobile.

TITOLO III

ORGANISMI INTERNI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - ORGANISMI DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 25 - ORGANISMI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale può avvalersi dei seguenti organismi: le Commissioni Consiliari, i Gruppi Consiliari, la Conferenza dei Capigruppo.
2. Per l'approfondimento di argomenti specifici o di materie di particolare interesse attinenti alla competenza consiliare, il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco, può incaricare singoli Consiglieri i quali relazionano periodicamente al Consiglio Comunale sull'attività svolta.
3. Tali incarichi rispondono unicamente a finalità di collaborazione e ad essi non è riconducibile alcun potere di delega.

ART. 26 - COSTITUZIONE E PRESIDENZA

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo Consiliare, ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri.
2. Si presume l'appartenenza del Consigliere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
3. Ogni Consigliere può recedere dal Gruppo Consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il Consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale aderisce.
4. Può essere costituito un Gruppo Misto composto da almeno due o più Consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e che non intendano confluire in altri gruppi esistenti.
5. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.
6. Il Consigliere nominato quale rappresentante del gruppo di appartenenza in commissioni o altri organismi, è considerato decaduto da tale carica qualora esca dal gruppo stesso.
7. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio e al Segretario Comunale o dichiarano ufficialmente durante la riunione del Consiglio Comunale, il nome del Presidente del Gruppo consiliare e le eventuali variazioni.
8. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Presidente del Gruppo, il Consigliere del gruppo più anziano per voti.
9. Ciascun Gruppo consiliare, elegge al suo interno, un Vice Presidente, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio.
10. Non possono ricoprire il ruolo di Presidente dei gruppi consiliari, il Presidente del Consiglio e il Vice Presidente.

ART. 27 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La Conferenza dei Capigruppo è un organismo consultivo del Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

2. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o in caso di impedimento dal Vice Presidente. In essa sono rappresentati i gruppi consiliari, costituiti a norma del precedente articolo.
3. In caso di assenza del capogruppo può partecipare alle sedute un altro consigliere da questi designato.
4. Le sedute della Conferenza dei Capigruppo sono valide quando i capigruppo partecipanti rappresentano la maggioranza dei consiglieri in carica.
5. Alle sedute della Conferenza partecipa di diritto il Sindaco e, se invitato il Segretario Comunale e/o altro funzionario comunale.
6. La Conferenza dei capigruppo esercita in particolare le seguenti funzioni:
    - Programmazione dei lavori del Consiglio Comunale e predisposizione dell'o.d.g.
    - Esamina preventivamente le proposte di deliberazioni per le quali il Presidente del Consiglio Comunale ritenga opportuno la sua consultazione
    - Propone ed esamina le proposte di aggiornamento dello Statuto, del presente Regolamento e delle Commissioni consiliari
    - Esamina gli ordini del giorno, le mozioni e le risoluzioni prima della discussione in aula, al fine di ricercare un accordo su un testo unificato;
    - Propone schemi di deliberazioni e proposte per l'esame e la decisione del Consiglio Comunale.
7. La partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo è equiparata ad ogni effetto alla partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti per cui si osservano le norme di funzionamento delle stesse.
8. Le sedute della Conferenza dei Capigruppo non sono pubbliche.
9. Della Conferenza dei Capigruppo sarà tenuto apposito verbale scritto a disposizione di tutti i Consiglieri.

ART. 28 - COMMISSIONE ELETTORALE

Il Consiglio Comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la Commissione Elettorale Comunale, ai sensi della normativa vigente.

ART. 29 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 15 comma 1 dello Statuto, istituisce nel suo seno Commissioni Consiliari permanenti, temporanei o speciali su qualsiasi materia attinente l'Amministrazione Comunale, compresa l'istituzione di commissione di indagine, determinando il loro numero, le materie di loro competenza, il funzionamento ed il numero dei Consiglieri che le compongono, garantendo la partecipazione di tutti i gruppi consiliari.
2. Il Consiglio Comunale, all'inizio di ogni mandato amministrativo, in riferimento alle materie ed alle aree di intervento del Comune, istituisce nel proprio seno, le seguenti commissioni consiliari permanenti:
    - COMMISSIONE AFFARI GENERALI che si occupa in particolare della revisione dello Statuto e del suo adeguamento alla normativa vigente, convenzioni, statuti

di consorzi, regolamenti comunali, organizzazione degli Uffici e dei Servizi, patrimonio, risorse, tributi e bilancio;

- COMMISSIONE SERVIZI E QUALITA' DELLA VITA, che si occupa in particolare delle attività sociali, cultura e del tempo libero, informazione politiche giovanili, lavoro, programmi dell'U.E. ed interventi comunitari, turismo, scuola, sport, igiene e sanità;
- COMMISSIONE SVILUPPO E TERRITORIO, che si occupa in particolare delle attività produttive, ambiente, viabilità, territorio, sviluppo, edilizia, agricoltura, commercio e artigianato.

3. Le Commissioni restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio, ma possono essere rinnovate ancora prima della scadenza del periodo, per motivi ritenuti opportuni dal Consiglio.
4. Il Consiglio Comunale può dichiarare la decadenza di ciascuna Commissione, la quale regolarmente convocata dal suo Presidente, non si sia riunita per tre sedute consecutive.
5. Il Consiglio Comunale può dichiarare, inoltre, decaduto ciascun componente di ogni commissione che non sia intervenuto per tre sedute consecutive senza giustificato motivo.
6. Le dimissioni dei componenti delle Commissioni vanno presentate ai rispettivi Presidenti, che riferiscono al Consiglio Comunale, per la relativa sostituzione.

ART. 30 - COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale, nell'ambito delle proprie attribuzioni, può procedere alla nomina di Commissioni temporanee/ speciali di indagine, di studio su argomenti di pubblico interesse.
2. La composizione delle Commissioni di cui al comma precedente, il numero dei componenti e la durata sono decisi dal Consiglio, assicurando che in seno alle Commissioni sia garantita la rappresentanza della minoranza.
3. IL Consiglio nell'atto di istituzione della Commissione ne fissa, altresì, la durata della stessa. Per la nomina del Presidente e Vicepresidente e per il funzionamento delle suddette Commissioni, si applicano le disposizioni regolamentari previste per le Commissioni Permanenti.

ART. 31 - COMPOSIZIONE E INSEDIAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni permanenti sono formate da un numero di Consiglieri non inferiore a 3 e proporzionalmente alla consistenza dei Gruppi.
2. I componenti vengono designati dai Capigruppo e il Consiglio ne prende atto.
3. Ogni Consigliere deve far parte almeno di una Commissione permanente.
4. Le Commissioni vengono costituite entro 30 giorni dall'elezione del Presidente del Consiglio, che le insedia.
5. Le Commissioni, una volta insediate, eleggono il Presidente che designa il Vice Presidente, che presiede la stessa in caso di assenza del Presidente.
6. In assenza di entrambi, presiede il componente più anziano per età.

7. La Commissione opera con la presenza della maggioranza dei componenti.
8. Le funzioni di Segretario sono espletate da un Funzionario/ dipendente individuato dal Segretario Comunale e/o dal R.P.O. dell'Area competente nelle materie oggetto della Commissione. In caso di giustificata assenza, le funzioni di Segretario sono svolte dal Consigliere comunale più giovane in età.
9. Il Segreta rio provvede alla stesura del verbale della seduta che, sottoscritto dai presenti, dovrà essere trasmesso per la pubblicazione all'Albo.
10. Ai lavori delle Commissioni possono partecipare il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri che non ne fanno parte e, a richiesta dei rispettivi Presidenti, possono essere invitati il Segretario Comunale e i Responsabili delle P.O.

ART. 32 - COMPETENZE DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito della loro competenza e salvo casi d'urgenza, svolgono funzioni istruttorie, consultive, referenti e di iniziativa deliberativa su atti di competenza del Consiglio Comunale;
2. Esprimono pareri anche su richiesta dei Presidenti di altre commissioni, ma poiché le stesse hanno funzione esclusivamente consultiva e di analisi preventiva, i loro pareri e le loro proposte di emendamenti o modifiche, non sono vincolanti per l'attività del Consiglio
3. Nel caso in cui una proposta riguarda materie di competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio può proporre la convocazione congiunta di più Commissioni.
4. Le sedute delle Commissioni possono aver luogo anche nel corso della seduta consiliare, allorquando l'argomento riveste carattere indilazionabilità, su richiesta dei componenti la Commissione e previa sospensione della seduta del Consiglio.
5. Le Commissioni, in caso di complessità e specificità dell'argomento da trattare e di assenza di specifica figura all'interno dell'Ente, possono avvalersi di collaborazione esterna presentando richiesta, motivata, al Presidente del Consiglio, il quale previo parere favorevole espresso in ordine alla necessità, inoltra formale richiesta al Sindaco.

ART. 33 - CONVOCAZIONE

1. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuno di esse. Ogni componente può proporre l'iscrizione all'o.d.g. di argomenti che rientrano nella competenza della commissione.
2. La convocazione è disposta dal Presidente, con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo dell'adunanza e l'o.d.g. da trattare, da recapitarsi, almeno due giorni prima, ai componenti della Commissione per via telematica. Nell'eventualità in cui il Consigliere sia oggettivamente impossibilitato a ricevere l'avviso per via telematica, previa esplicita richiesta, potrà ricevere la convocazione con avviso scritto recapitato al domicilio indicato nell'ambito del territorio comunale.
3. La convocazione è inviata, altresì, al Sindaco, entro il termine indicato nel precedente comma.
4. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.

ART. 34 - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. La riunione della Commissione è valida con la presenza della maggioranza dei componenti.
2. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare alle riunioni di tutte le Commissioni, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'o.d.g.
3. Gli atti relativi agli affari iscritti all'o.d.g. sono depositati presso la sede comunale, a disposizione dei membri della Commissione.
4. Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sugli argomenti affrontati dalla Commissione.
5. Delle sedute delle Commissioni viene redatto un verbale da parte del Segretario, che sottoscritto dai componenti presenti, viene pubblicato all'Albo dell'Ente.

ART. 35 - COMPENSO

1. Ai componenti le Commissioni consiliari spetta un gettone di presenza pari a quello dei Consiglieri Comunali.
2. Il gettone di presenza non spetta ai componenti della Conferenza dei Capigruppo, sebbene la stessa costituisce ad ogni effetto, una commissione consiliare permanente.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I- INSEDIAMENTO-CONVOCAZIONE-ADUNANZE

ART. 36 - ADEMPIMENTI DELLA PRIMA ADUNANZA

1. La prima convocazione è disposta, ai sensi dell'art.19, comma 4 L.R. n.7/92 come integrato dall'art.43 della L.R.n.26/93 e succ.ii.mm. dal Presidente del Consiglio uscente entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti con invito da notificarsi entro 10 giorni prima di quello stabilito per la seduta.
2. Qualora il Presidente uscente, non provveda, la convocazione viene disposta dal consigliere neo eletto che ha riportato maggiore numero di preferenze individuali, al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria del Consiglio Comunale, fino all'elezione del Presidente.
3. Nella prima adunanza o in quella immediatamente successiva, il Consiglio Comunale, dopo le operazioni di giuramento, alla convalida, all'eventuale surroga degli eletti, alla

verifica delle situazioni di incompatibilità, procede all'elezione del Presidente.

4. Nell'ipotesi di mancanza di convocazione, il Segretario Comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato Regionale Autonomie Locali e della Funziona Pubblica per il relativo intervento.

ART. 37 - GIURAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Il Consigliere più anziano, per preferenze individuali, assunta la presidenza, presta il giuramento prescritto dall'art. 45 dell'O.R.EE.LL. secondo la seguente formula:
   " GIURO DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI CON SCRUPOLO E COSCIENZE NELL'INTERESSE DEL COMUNE IN ARMONIA AGLI INTERESSI DELLA REPUBBLICA E DELLA REGIONE".
2. Con la stessa formula prestano giuramento, su invito del Presidente, tutti i consiglieri neo eletti. I Consiglieri non presenti alla prima adunanza, prestano giuramento nella seduta successiva.
3. Con la prestazione del giuramento i Consiglieri Comunali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative della carica.
4. Del giuramento si redige processo verbale.
5. I Consiglieri che rifiutano di prestare giuramento, decadono dalla carica.
6. Il Consiglio Comunale, così insediatosi, dopo la verifica delle condizioni di eleggibilità e di candidabilità, secondo l'art.9 della L.R. n.31/86 e art.10 del dlg. n.235/2012, procede alla convalida e all'eventuale surroga dei consiglieri.
7. Segue il giuramento del Sindaco e l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

ART. 38:-ELEZIONE DEL PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

1. Per l'elezione del Presidente si procede a scrutinio segreto ed è necessario che nella prima votazione si consegua il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. Nel caso che nella prima votazione nessun consigliere abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza, si procede ad una seconda votazione, per la quale è necessaria una "maggioranza semplice", cioè il maggior numero di voti.
3. Il Presidente appena eletto, assume la presidenza del Consiglio.
4. Il Consiglio Comunale nella stessa seduta può eleggere nel proprio seno le Commissioni permanenti e la Commissione elettorale.

ART.39 - LINEE PROGRAMMATICHE

1. Entro il termine di 120 giorni dalla data della sua proclamazione, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Comunale, sono presentate al Presidente del Consiglio e ai Consiglieri, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative ai progetti e alle azioni da realizzare durante il mandato politico-amministrativo
2. Le linee programmatiche di cui al precedente comma, sono messe a disposizione dei Consiglieri in formato elettronico e successivamente approvate dal Consiglio Comunale entro il termine di 30 giorni dalla loro presentazione.

3. Con le stesse modalità sono apportate integrazioni e/o modifiche alle linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere nel corso del mandato.
4. Alle linee programmatiche, ciascun Consigliere può proporre degli emendamenti che verranno discussi e votati nella seduta consiliare da convocarsi entro 10 giorni dalla presentazione.
5. Il Consiglio si pronuncia sul documento con votazione palese in seduta successiva e non oltre quindici giorni dalla data di presentazione.
6. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio dello stato di attuazione del programma di governo.

ART: 40 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
2. Il Presidente fissa la data dell'adunanza e dirama l'ordine del giorno sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo Consiliari.
3. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie, corredato dell'ordine del giorno, deve essere trasmesso ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione. Per le adunanze straordinarie l'avviso di convocazione deve essere trasmesso ai Consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione. Nei casi di urgenza, motivata dal Presidente del Consiglio nella convocazione, e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno, la trasmissione dell'avviso corredato dell'elenco degli argomenti da esaminare e deve avvenire almeno 24 ore prima del giorno stabilito per la riunione.
4. Nel calcolo dei termini suddetti vengono compresi eventuali giorni festivi e si computa anche il giorno in cui ha luogo la seduta.
5. L'avviso di convocazione con l'elenco degli argomenti da trattare è pubblicato all'Albo Pretorio on line.
6. Entro il termine previsto per la consegna ai Consiglieri Comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'o.d.g., inclusi quelli aggiuntivi, vengono inviati a mezzo email e/o posta elettronica certificata a:
    - Sindaco
    - Assessori Comunali
    - Segretario Comunale
    - Ass.to Reg.le della Famiglia P.S. e Autonomie Locali
    - Prefettura
    - Comando Carabinieri
    - Responsabili P.O
    - Polizia Municipale
    - Revisore del Conto
    - Biblioteca Comunale
    - Alla Emittente per la ripresa in diretta
    - A tutte le attività commerciali presenti in loco.

7. Il Presidente del Consiglio, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomento di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione dell'o.d.g. anche sul sito web del Comune e/o mediante avvisi/manifesti per rendere noto la convocazione del consiglio comunale e gli argomenti iscritti all'o.d.g.

ART.41 - PROCEDURA DELLA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio Comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria.
2. La convocazione del Consiglio Comunale viene disposta dal Presidente secondo le modalità indicate nell'articolo precedente.
3. L'eventuale ritardata trasmissione dell'avviso di convocazione si ritiene sanata qualora il Consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.
4. La mancata partecipazione del Consigliere tardivamente avvisato, determina l'invalidità della seduta. Ai fini della determinazione del momento dell'invio dell'avviso di convocazione, fa fede quanto risultante dal sistema di posta elettronica del comune o quanto dichiarato dal Messo Comunale in atti.

ART. 42 - AVVISO DI CONVOCAZIONE: CONSEGNA E MODALITA'

1. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:
    - il giorno, il luogo e l'ora della convocazione;
    - l'ordine del giorno, ovvero l'elenco degli argomenti da trattare;
    - la data e la firma del Presidente o di chi ne fa le veci.
2. Nell'avviso di convocazione deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o seconda convocazione.
3. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
4. La convocazione viene trasmesso al Consigliere per via telematica. Nell'eventualità in cui il Consigliere sia oggettivamente impossibilitato a ricevere l'avviso per via telematica, previa esplicita richiesta, potrà ricevere la convocazione con avviso scritto recapitato al domicilio indicato nell'ambito del territorio comunale.
5. Nel caso di mancato funzionamento del servizio informatico del Comune che non permetterà la consegna dell'avviso tramite posta elettronica, si procederà mediante consegna a mano da parte del Messo Comunale e/o altro dipendente autorizzato presso il domicilio dei Consiglieri Comunali.
6. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono comunicare per iscritto un luogo nel territorio comunale ove devono essere consegnate gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica.

ART. 43 - ORDINE DEL GIORNO

1. Il Presidente del Consiglio stabilisce l'ordine del giorno iscrivendo gli argomenti secondo l'ordine di presentazione ovvero secondo altro criterio ritenuto maggiormente

funzionale di volta in volta. L'iniziativa delle proposte da iscrivere nell'ordine del giorno spetta al Presidente del Consiglio, con la collaborazione del Segretario Comunale, sentito il Sindaco o l'Assessore delegato e la Conferenza dei Capigruppo Consiliari.

2. Ciascuno argomento viene individuato da una proposizione che descrive il suo contenuto essenziale, in modo tale che ogni Consigliere possa ragionevolmente rendersi conto dell'oggetto da trattare.
3. Il Presidente del Consiglio, sentito il Segretario, rifiuta l'iscrizione all'ordine del giorno di oggetti ed argomenti che non rientrano nella competenza del Consiglio o sono comunque vietati dalla legge.
4. Il Consiglio, su proposta del Presidente, del Sindaco o di un Consigliere, può in ogni momento, nel corso della seduta, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e senza discussione, modificare secondo opportunità l'ordine dei lavori; può, inoltre, accorpare la discussione di oggetti distinti che appare opportuno trattare congiuntamente, fatto salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.

ART. 44 - PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

1. Il Comune favorisce ogni pubblicità delle attività dei propri organi democratici.
2. Il Presidente ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni radiotelevisive e fotografiche, fornendo preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare.
3. Le cassette di registrazione delle riprese televisive delle sedute consiliari dovranno essere fornite, gratuitamente, all'Ufficio di Segreteria per costituire un archivio di immagini da depositare in Biblioteca per eventuali successive consultazioni. Dovranno essere assicurate pari opportunità a tutti gli organi di informazione.
4. Sulla base delle disponibilità finanziarie dell'Ente, il servizio di ripresa televisiva o radiofonica, può essere oggetto di apposito affidamento, in favore di emittente televisiva in possesso delle prescritte autorizzazioni e che garantisca la trasmissione sia in video che in audio dei lavori consiliari.

ART. 45 - ADUNANZE PUBBLICHE

1. Le adunanze del Consiglio sono pubbliche e i cittadini possono assistere alla seduta consiliare, in silenzio, mantenendo un contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi commento di approvazione o dissenso.
2. Quando nella trattazione dell'argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni di moralità, correttezza, capacità di persone, il Presidente chiude la discussione senza ulteriori interventi e il Consiglio, su proposta motivata di almeno 1/3 dei Consiglieri, può deliberare, a maggioranza dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.

ART. 46 - ADUNANZE SEGRETE

1. Le adunanze del Consiglio Comunale possono svolgersi in forma "segreta" quando vengono trattati argomenti che implichino apprezzamento o giudizi sulla qualità o sul comportamento di persone o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle

qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta, devono essere indicati nell'o.d.g. dell'adunanza.

2. Durante le sedute segrete, possono restare in aula, il Sindaco o Assessore in sua rappresentanza e il Segretario Comunale, il quale può richiedere l'ausilio di altrui funzionari, vincolati tutti dal segreto d'ufficio.

ART. 47 - ADUNANZE APERTE

1. In presenza di particolari condizioni previste dallo Statuto o di rilevanti motivi di interesse per la comunità, su richiesta del Sindaco o su propria determinazione, sentita la Conferenza dei Capigruppo, il Presidente può convocare il Consiglio in seduta "aperta" in una delle sedi previste nel precedente art.6 del presente Regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regioni, di altri Comuni, di organismi di partecipazioni popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. I soggetti da invitare e le modalità organizzative del dibattito, compresi anche i tempi per gli interventi dei componenti del Consiglio e dei partecipanti, sono decise dal Presidente sentita la Conferenza dei capigruppo.
3. Il Presidente, nelle "adunanze aperte", garantendo la piena libertà di espressione dei Consiglieri, consente oltre ad interventi dei rappresentanti invitati, anche gli interventi ai singoli cittadini.
4. Durante le "adunanze aperte" non possono essere adottate deliberazioni o impegni di spesa a carico del Comune, della seduta può essere redatto un sommario processo verbale, o, al temine dell'adunanza, dopo l'uscita degli invitati, possono essere sottoposte alla discussione e al voto del Consiglio proposte di mozione o di ordine del giorno sull'argomento, oggetto della seduta.

ART. 48 - SESSIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per le materie previste dall'art.42, comma 2, lettera b del TUEL (programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziar, bilanci annuali e pluriennali, variazioni, rendiconti, ecc).
2. Il Consiglio può riunirsi in adunanza straordinaria:
   per determinazione del Presidente
   - per richiesta del Sindaco;
   - per richiesta avanzata dalla Giunta Comunale;
   - per richiesta scritta indirizzata al Presidente del Consiglio di almeno un quinto dei Consiglieri;
   - per richiesta unanime dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.
3. Nei casi previsti dal precedente comma 2 la riunione del Consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda.
4. Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza con atto motivato del Presidente del Consiglio Comunale.

CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 49 - DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti aventi contenuto amministrativo iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati in forma cartacea presso la Segreteria Comunale almeno nei tre giorni precedenti l'adunanza, corredati dai documenti istruttori e dai pareri previsti dalla vigente normativa.
2. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad altri argomenti aggiunti all'o.d.g., saranno depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta all'esame del Consiglio Comunale se non inserita nell'o.d.g. e se non è stata depositata entro i termini previsti nel precedente comma 1.
4. La proposta deve essere completa dei pareri previsti dall'art. 53 e 55 della legge n.142/1990 e corredata da tutti i documenti necessari per il corretto esame.
5. I Consiglieri hanno diritto alla consultazione delle proposte e di tutti i documenti durante l'orario di Ufficio, e, a richiesta, riceverne copia.
6. Le proposte relative all'approvazione del Bilancio di Previsione, del Programma delle Opere Pubbliche e del Conto Consuntivo, devono essere trasmesse ai capi gruppo consiliare assieme all'o.d.g.
7. Tutta la suddetta documentazione viene resa disponibile ai Consiglieri e agli Assessori, a richiesta degli stessi, in formato elettronico almeno cinque giorni prima della seduta ordinaria e tre giorni prima di quella straordinaria.

ART. 50 - ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero e l'identità dei presenti vengono accertati dal Segretario comunale mediante annotazione a verbale.
3. Nel caso in cui sia trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza dei consiglieri necessari per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal 1 comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso in cui dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta, e, viene redatto apposito verbale, specificando il numero dei consiglieri presenti al

momento della chiusura della riunione.

5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

ART. 51 - ADUNANZA DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo nella giornata successiva a quella della prima convocazione, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno un terzo dei componenti il Consiglio.
2. Trascorsa massimo un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione e ove manchi il numero minimo per rendere valida la seduta, essa viene dichiarata deserta.
3. Quando l'urgenza lo richieda, all'o.d.g. di una adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'o.d.g. della prima convocazione, andata deserta.
4. Tali argomenti iscritti e trattati nella riunione dopo quelli della seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere di urgenza e richiede la presenza prevista per la prima convocazione.
5. L'aggiunta di tali argomenti deve essere nota ai consiglieri con avviso da inviare almeno 24 ore prima dell'adunanza.

ART. 52 - PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio, all'uopo il Presidente dispone le necessarie comunicazioni nei termini stabiliti per quelli dei Consiglieri.
2. Il Sindaco e gli Assessori, intervengono alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento nelle materie delegate, ma senza diritto di voto.
3. Sono tenuti, se richiesti dal Presidente, ad illustrare le proposte dall'esecutivo e a fornire chiarimenti e informazioni sugli argomenti in discussione. Le proposte sono illustrate prima della loro discussione: i chiarimenti e le informazioni sono forniti prima della votazione. Se non espressamente richiesto dal Presidente, il Sindaco e gli Assessori non possono intervenire durante la discussione e, in ogni caso, durante la dichiarazione di voto.
4. Qualora il Sindaco o l'Assessore delegato, oppure in loro vece, l'Assessore proponente intendano ritirare o modificare la proposta in discussione, la richiesta dovrà essere formalizzata prima dell'inizio della procedura di votazione.

ART. 53 - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio, esercita e svolge le funzioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, anche con interventi per fornire informazioni e chiarimenti, al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione e per

esprimere il parere di legittimità, quando il Consiglio intenda assumere una deliberazione difforme dalla proposta, sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria.

2. Possono presenziare alle riunioni, su richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio, anche i funzionari comunali o consulenti esterni per effettuare relazioni o per fornire le necessarie informazioni sugli argomenti in discussione.

ART. 54 - ILVERBALE DELLE ADUNANZE

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale, alla cui redazione provvede il Segretario comunale.
2. Il verbale dell'adunanza deve:
    - indicare il giorno e l'ora di inizio e di chiusura della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti all'appello di apertura e l'annotazione dei Consiglieri giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati;
    - Constatare se la seduta è stata pubblica o segreta e la forma di votazione seguita per le deliberazioni;
    - Indicare il numero dei voti favorevoli, astenuti e contrari, precisando il nome dei Consiglieri, nonché di coloro che si sono allontanati e gli eventuali partecipanti;
    - Riportare eventuali dichiarazioni di voto
3. Il verbale è firmato dal Presidente del Consiglio, dal Segretario e dal Consigliere Anziano.

CAPO III- SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 55 - VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

1. La verifica del numero legale viene effettuata dal Presidente con l'appello nominale dei Consiglieri all'inizio di ciascuna seduta.
2. Se manca il numero legale, il Presidente, può sospendere la seduta fino ad un massimo di 30 minuti per consentire l'acquisizione del numero legale; scaduto il termine, si procede ad una nuova verifica e, se si constata che il numero legale non viene raggiunto, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

ART. 56 - DESIGNAZIONE DEGLI SCRUTATORI

1. Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e designa 3 consiglieri, di cui uno della minoranza, per l'incarico delle funzioni di scrutatori.
2. Gli scrutatori hanno il compito di assistere il Presidente nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati.
3. Gli scrutatori che, per qualsiasi motivo, si assentano nel corso della seduta vengono sostituiti con la stessa modalità con cui sono stati designati.

ART. 57 - FORME DI VOTAZIONI

1. Le votazioni possono essere palesi o segrete:
2. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti gli altri Consiglieri presenti. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è, di norma, palese.
3. La votazione palese può farsi:
4. per alzata di mano;
5. per appello nominale;
6. Il Presidente, prima della votazione, precisa le modalità di espressione del voto; in mancanza, questa si intende per alzata di mano.
7. Nella votazione per alzata di mano, il Presidente chiede chi approva la proposta; i Consiglieri che approvano alzano la mano. Il Presidente chiede subito dopo chi non approva e i Consiglieri che non approvano alzano la mano. Infine chiede chi si astiene e i Consiglieri che si astengono alzano la mano.
8. Se un Consigliere presente in aula rifiuta di esprimere il proprio voto, viene dichiarato astenuto dalla votazione e viene collocato tra i presenti e non votanti, pur concorrendo alla formazione del numero legale.
9. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere non possa mai essere conosciuto da chiunque altro; è effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge o dallo Statuto; è obbligatoria nel caso in cui il Consiglio si riunisca in seduta segreta.
10. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete, descritto al successivo art.49 del presente regolamento.
11. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
12. Ciascun Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti che esprime in favore o contro i provvedimenti trattati dal Consiglio.
13. Nel verbale deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento degli scrutatori.

ART. 58 - VOTAZIONE PALESE PER APPELLO NOMINALE

1. La votazione palese per appello nominale è concessa tutte le volte che ne facciano richiesta almeno un quinto dei Consiglieri assegnati dopo la chiusura della discussione e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto.
2. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente illustra il significato del sì e del no, e dispone l'appello dei Consiglieri.
3. Il Segretario o suo incaricato fa l'appello, prende nota dei voti favorevoli, dei contrari e delle astensioni e li comunica al Presidente, che proclama il risultato.

ART. 59 - VOTAZIONE SEGRETA

1. La votazione a scrutinio segreto è effettuata nei casi che comportano apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.
2. Nello scrutinio segreto per mezzo di schede il Presidente dispone l'appello nominale di ciascun Consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la Presidenza.
3. Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con l'assistenza del Segretario Comunale e con la partecipazione dei Consiglieri Scrutatori che assistono il Presidente nello spoglio delle schede.
4. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle non si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
5. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

ART. 60 - ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una maggioranza qualificata. Nel caso in cui il numero dei presenti e votanti sia dispari, la maggioranza assoluta si ottiene con l'arrotondamento alla unità superiore rispetto alla metà aritmetica.
2. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una seduta successiva.
3. Terminate le votazioni il Presidente ne proclama l'esito.
4. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

ART. 61 - VOTAZIONE PER DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1. Nel caso di urgenza, il Consiglio Comunale può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione con il voto espresso, in separata votazione, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

CAPO IV- DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 62 - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri.
2. Oltre al Segretario e ai dipendenti comunali competenti, il Presidente può, a seconda delle esigenze, autorizzare la presenza di determinati funzionari, rappresentanti di aziende e istituzioni, di consorzi e di società a partecipazione comunale.

ART. 63 - ORDINE DURANTE LE SEDUTE

1. Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine delle sedute.
2. Il Consigliere comunale, una volta entrato in aula, prende posto con il gruppo di appartenenza.
3. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuta la parola dal Presidente.
4. Il Consigliere ha diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
5. Nel caso un Consigliere turbi con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzi parole sconvenienti, Il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo.
6. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo
7. Dopo un eventuale ulteriore formale richiamo allo stesso Consigliere, avvenuto nel corso della seduta, il Presidente può proporre al Consiglio l'esclusione del Consigliere richiamato per tutta la durata della seduta.
8. La proposta è messa ai voti senza discussione, se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.
9. Il Presidente, indipendentemente dal richiamo, ha facoltà di escludere dall'aula e quindi allontanare un Consigliere che provochi tumulti e disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi. dall'aula o sospendere temporaneamente la seduta.
10. A nessuno è permesso interrompere chi sta parlando, salvo che al Presidente.

ART. 64 - TUMULTI IN AULA

1. Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprende il suo posto.
2. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato, oppure toglierla definitivamente.
3. In quest'ultimo caso il Consiglio dovrà essere riconvocato nel rispetto dei tempi previsti per i casi di urgenza.

ART. 65 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Le persone che assistono alla seduta nella parte dell'aula riservata al pubblico debbono restare in silenzio, mantenere un contegno corretto e astenersi da qualunque segno, di approvazione o disapprovazione, anche mediante l'uso di cartelli, striscioni e quant'altro possa disturbare il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio.
2. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma precedente. Chi sia stato espulso non viene riammesso nell'aula per tutta la seduta. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma

precedente o non si possa accertare l'autore di disordini, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può far sgomberare l'aula.

ART. 66 - POLIZIA MUNICIPALE

1. Il Presidente assicura l'ordine nella parte dell'aula riservata al pubblico avvalendosi, ove necessario, della Polizia Municipale.
2. La forza pubblica non può entrare nella parte dell'aula riservata al Consiglio se non su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

TITOLO V

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI IN MODALITA' TELEMATICA

CAPO I- SEDUTE DEGLI ORGANI DEL COMUNE IN MODALITA' TELEMATICA

ART. 67 – PRINCIPI DELLE SEDUTE A DISTANZA

1. In caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali, imprevedibili, comprovati da provvedimenti nazionali, regionali o locali nonchè in presenza di uno stato di emergenza oppure qualora l'autorità locale ne ravvisi l'esigenza, su decisione del Presidente del Consiglio, sentiti I Capigruppo, le sedute del Consiglio Comunale si possono svolgere integralmente e/o parzialmente in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza, consentendo a tutti i componenti dell'Organo a partecipare a distanza da luoghi diversi dalla sede comunale.
2. La stessa disciplina si applica anche alle sedute delle Commissioni Consiliari, secondo I principi di cui all'art.38 del TUEL ed ai criteri di cui all'art.73 del D.L. n.18/2020.

ART. 68 – REQUISITI TECNICI

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
   a) La verifica della identità dei soggetti che intervengano in videoconferenza;
   b) La possibilità a tutti I component dell'organo collegiale di partecipare alla discussion e alla votazione su ogni argomento;
   c) La reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti I component, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
   d) La vision e condivisione tra I partecipanti della documentazione relative agli argomenti in

discussione;

e) La constatazione e proclamazione dei risultati della votazione comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;

f) La completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;

g) La garanzia della segretezza delle sedute delle Commissioni e ove necessario del Consiglio Comunale;

h) La sicurezza dei dati e delle informazioni;

i) La tracciabilità mediante la verbalizzazione delle riunioni, acquisizioni e conservazione dei files dei lavori;

2. La piattaforma deve garantire che il Segretario Comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

ART. 69 – CONVOCAZIONE

1. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali in modalità telematiche deve essere inviata, a cura del Presidente, a tutti I componenti dell'Organo, secondo le modalità previste nello Statuto e nel presente Regolamento. La stessa convocazione deve essere trasmessa al Segretario Comunale.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espreressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione deve essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operative per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'o.d.g., si osservano le norme previste nel presente Regolamento.
4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più component della Giunta comunale e/o funzionari competenti per la materia oggetto della trattazione.
5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le stesse sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente, per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
6. Con l'avviso di convocazione sono indicate, per ciascun argomento, le modalità di accesso alla relative documentazione, la quale può essere resa disponibile su spazi disponibili della piattaforma (cartella) o su altro applicativo specificato nell'avviso di convocazione.
7. La presentazione di ulteriore documentazione può avvenire mediante deposito nella cartella condivisa o mediante invio telematico al Consigliere medesimo.

ART. 70 – PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. Il componente che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. E' consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

3. Ciascun Consigliere o altro soggetto che interviene telematicamente alla riunione, è personalmente responsabile dell'utilizzo del proprio account di accesso al Sistema di audio-videoconferenza e dell'utilizzo di tutti I dispositivi utilizzati.

ART. 71– ACCERTAMENTO DEL NUMERO LEGALE

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario Comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale.
2. Tal operazione può essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia I Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remote.
4. Il Consigliere può assentarsi temporaneamente dalla seduta pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

ART. 72– SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale deve essere presente il Presidente del Consiglio e se possibile il Segretario comunale.
2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio secondo le prescrizioni del presente Regolamento.
3. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problem tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente ingiustificato il componente del Consiglio che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.
4. Qualora durante una votazione si manifestino dei problem di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente riapre la votazione, dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che I component collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

ART. 73– SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra I Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remote, per l'intera durata della seduta, evidenziando nel verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

ART. 74– VOTAZIONI

1. Il voto è espresso per chiamata nominale da parte del Segretario Comunale, attivando il Consigliere la

videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto.

2. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
    - Riaprire la votazione, dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta;
    - Rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio Comunale.
3. Nel caso in cui si debba procedure a una votazione a "scrutinio segreto", la piattaforma dve garentire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.
4. Ciò può avvenire tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici predisposti dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

ART. 75– VERBALE DI SEDUTA

1. Il verbale dell'adunanza deve riportare:

- La modalità di svolgimento della seduta
- Il luogo dal quale sono collegati in videoconferenza I partecipanti
- La dichiarazione della sussistenza del numero legale
- L'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresso e accertate
- La dichiarazione di immediate eseguibilità, richiesta dal Presidente, e l'esito della votazione

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I- DISPOSIZIONI FINALI

ART. 76 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento del Consiglio Comunale, si applicano le vigenti norme di legge e dello Statuto.

ART. 77 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Salvo a quanto previsto al successivo comma, le disposizioni del presente Regolamento hanno attuazione dalla sua entrata in vigore.
2. Le Commissioni consiliari regolarmente costituite al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento proseguono la propria attività.

ART. 78 - PUBBLICITA'

1. Il presente Regolamento, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere consegnato a tutti i Consiglieri, ai Responsabili delle P.O. e all'Organo di Revisione.
2. E' inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti, deve essere messo a disposizione di qualsiasi cittadino che previa formale richiesta, può visionarlo e richiederne copia.

ART. 79 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare, entra in vigore dopo il quindicesimo giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, vengono abrogate le precedenti disposizioni che disciplinano il funzionamento del Consiglio Comunale.